



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 38/TFT del 5 marzo 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 5 marzo 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 294

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.**

Proc.6022/122 pfi20-21/MDL/rn del 17.11.2020 (Campionato Regionale under 18).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Gueye Mouhamadou n.27.02.2003 (gare del 8.12.2019; 29.12.2019; 12.01.2020; 26.01.2020) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asc.D. Materdei malgrado non fosse tesserato. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il Sig. Gueye Mouhamadou non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Gueye Mouhamadou cinque (5) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asc.D. Materdei alla data della gara. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il calciatore Gueye Mouhamadou tre (3) giornate di squalifica; manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 294

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.

Proc.6022/122 pfi20-21/MDL/rn del 17.11.2020 (Campionato Regionale under 18).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pirozzi Salvatore n.4.11.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Asc.D. Materdei per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Musto Giuseppe (3 gare) e Salzano Gaetano (1 gara) della società Asc.D. Materdei, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asc.D. Materdei, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 1.03.2021 il Presidente Pirozzi Salvatore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asc D. Materdei, la sanzione di euro duecento,00 (200,00) di ammenda e punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 4 di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Pirozzi Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 5 ridotto sopra per il rito); per sig. Salzano Gaetano la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); per sig. Musto Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per: la società Asc D. Materdei, la sanzione di euro duecento,00 (200,00) di ammenda e punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 4 di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Pirozzi Salvatore la sanzione di mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 5 ridotto sopra per il rito); per sig. Salzano Gaetano la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotto sopra per il rito); per sig. Musto Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 301

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.

Proc.7340/113 pfi20-21/MDL/rn del 18.12.2020 (Campionato 1° Categoria).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Luca Iandolo n.1.08.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società Usd Parco Aquilone per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori di cui al deferimento e anche per aver svolto le funzioni di dirigente accompagnatore per la società Usd Parco Aquilone in sei (6) gare, come verificato dagli atti del Campionato di Prima Categoria nella stagione sportiva 2019-2020; La società Usd Parco Aquilone, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 1.03.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Usd Parco Aquilone, la sanzione di euro duecento,00 (200,00) di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b.

euro 500,00 di ammenda e punti 5 di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Luca Iandolo la sanzione di mesi quattro (4) e giorni quindici (15) di inibizione (s.b. mesi 9 ridotto sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Sorbo, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

per: la società Usd Parco Aquilone, la sanzione di euro duecento,00 (200,00) di ammenda e punti tre (3) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 500,00 di ammenda e punti 5 di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Luca Iandolo la sanzione di mesi quattro (4) e giorni quindici (15) di inibizione (s.b. mesi 9 ridotto sopra per il rito). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 302

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.

Proc.7554/19 pfi20-21/MDL/pe del 23.12.2020.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Di Marzo Giuseppe n.3.05.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società Asdarl Academy Calcio S. Anastasia per la violazione degli artt.4 comma 1, per aver organizzato un campus estivo coinvolgendo in attività calcistiche (allenamenti) calciatori di cui al deferimento tesserati con la società Asd Materdei, consentendo che venisse svolta attività di allenamento in violazione delle disposizioni federali pubblicate con C.U. n.98 del S.G.S. del 16/06/2020; La società Asdarl Academy Calcio S. Anastasia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato come sopra descritto.

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asdarl Academy Calcio S. Anastasia ed il suo Presidente Sig. Di Marzo Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente sig. Di Marzo Giuseppe, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asdarl Academy Calcio S. Anastasia € 600,00 di ammenda. Il Tribunale, letto il C.U. n.98 del 16/06/2020 che vieta raduni di giovani calciatori provenienti da società diversa da quella organizzativa, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in considerazione che trattasi di fenomeno isolato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale appare eccessiva. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Presidente sig. Di Marzo Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asdarl Academy Calcio S. Anastasia € 100,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 297

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.

Proc.6843/51 pfi20-21/MDL/vdb del 9.12.2020 (Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale -SA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Paolo Ferrara n.4.09.1982, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Polisportiva Baronissi per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Dabo Mohamed Lamine n.29.05.2006, (gare del 7.12.2019; 23/12/2019); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Eugenio Aliberti (2 gare) della società Asd Polisportiva Baronissi, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Polisportiva Baronissi, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Polisportiva Baronissi malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale: Eugenio Aliberti con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Paolo Ferrara per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Polisportiva Baronissi ed il suo Presidente Sig. Paolo Ferrara, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Dabo Mohamed Lamine quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Eugenio Aliberti, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente sig. Paolo Ferrara, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Polisportiva Baronissi la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Polisportiva Baronissi alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Dabo Mohamed Lamine il non luogo a procedere perché all'epoca dei fatti infraquattordicenne; per il dirigente accompagnatore sig. Eugenio Aliberti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Paolo Ferrara, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Polisportiva Baronissi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontare nella corrente stagione ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 300

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.
Proc.7232/85 pfi20-21/MDL/vdb del 17.12.2020 (Campionato Allievi Regionali Under 17).**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giovanni Caselli n.12.09.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Belsito e per aver svolto anche funzioni di dirigente accompagnatore per due gare, per le violazioni degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF 61 commi 1 e 5 delle NOIF; e per aver svolto anche funzioni di dirigente accompagnatore per due gare; La società Asd Virtus Belsito, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore di cui al deferimento era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Virtus Belsito malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente/dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Caselli per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Virtus Belsito ed il suo Presidente Sig. Giovanni Caselli, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente/dirigente accompagnatore sig. Giovanni Caselli, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Virtus Belsito la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 100,00 di ammenda, da applicare in continuazione con la precedente sanzione a carico del sig. Giovanni Caselli e della società Asd Virtus Belsito di cui al C.U. n.33/TFT del 1/02/2021. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore di cui al deferimento non era tesserato per la soc. Asd Virtus Belsito alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il calciatore è stato impiegato in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Presidente/dirigente accompagnatore sig. Giovanni Caselli, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Virtus Belsito la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontare nella corrente stagione nel Campionato regionale Under 17 ed € 100,00 di ammenda, in continuazione con la precedente sanzione a carico del sig. Giovanni Caselli e della società Asd Virtus Belsito di cui al C.U. n.33/TFT del 1/02/2021 Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 298

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.

Proc.006832/100 pfi20-21/MDL/ps del 9.12.2020 (Campionato Terza Categoria -SA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Rispoli Roberto n.21.08.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Vito Cava per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Foglio Cristian n.12.03.1996, (gara del 9.11.2019); Fabbricatore Vincenzo n.10.12.1991, (gara del 21.12.2019; 26.01.2020); Senatore Gennaro n.28.10.1996, (gara del 5.01.2020); Di Donato Simone n.10.04.1999, (gara del 5.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Malpede Francesco (5 gare) della società Asd San Vito Cava, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Vito Cava, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd San Vito Cava malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale: Malpede Francesco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Rispoli Roberto per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd San Vito Cava ed il suo Presidente Sig. Rispoli Roberto, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Foglio Cristian tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Fabbricatore Vincenzo quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Senatore Gennaro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Di Donato Simone tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Malpede Francesco, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente sig. Rispoli Roberto, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd San Vito Cava la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd San Vito Cava alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Foglio Cristian due (2) giornate di squalifica; il calciatore Fabbricatore Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Senatore Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Di Donato Simone due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Malpede Francesco, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente sig. Rispoli Roberto, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione;

per la società Asd San Vito Cava la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontare nella corrente stagione ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 299

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.

Proc.6650/1001 pfi19-20/MDL/pe del 2.12.2020 (Campionato Terza Categoria -NA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Luigi Fiele n.23.07.1984, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Calcio La Siesta per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione l'art. 22, comma 1 C.G.S. in quanto benché convocato in prima convocazione per il 29.07.2020 ed in seconda per il 19.8.2020 è sempre risultato assente per l'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; calciatore: Gabriele Continno, della società Asd Calcio La Siesta per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione l'art. 22, comma 1 C.G.S. in quanto benché convocato in prima convocazione per il 06.08.2020 ed in seconda per il 24.8.2020 è sempre risultato assente per l'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; dirigente accompagnatore: Ragone Rosario della società Asd Calcio La Siesta, per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione l'art. 22, comma 1 C.G.S. in quanto benché convocato in prima convocazione per il 03.08.2020 ed in seconda per il 21.8.2020 è sempre risultato assente per l'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; La società Asd Calcio La Siesta, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1, 2 e 3 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati e a persone che hanno svolto attività nell'interesse della società, nonché per la condotta dei propri sostenitori in relazione all'art. 28, comma 4, del C.G.S., per aver rivolto frasi discriminatorie nel corso della gara Asd Calcio La Siesta – Borbonia Felix del 16.02.2020 valida per il campionato di Terza categoria nei confronti dei due tesserati della società Borbonia Felix; sig. Francesco Madonna, all'epoca dei fatti allenatore tesserato con la società Asd Francesco Madonna, per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione con l'art. 39, comma 2 C.G.S, nonché con l'art. 38, comma 3, NOIF, in quanto così come emerge dalle risultanze istruttorie, in occasione della gara Asd Calcio La Siesta – Borbonia Felix del 16.2.20 valida per il campionato di terza Categoria, sedeva indebitamente in panchina con la società Asd Calcio la Siesta senza titolo, essendo tesserato con la società Asd Francesco Madonna, ponendo in essere una condotta violenta nei riguardi di altri dirigenti della squadra avversaria al punto da generare una rissa tra gli atleti presenti sul terreno di gioco con la conseguenza della sospensione della partita da parte del direttore di gara.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Calcio La Siesta, il suo Presidente Sig. Luigi Fiele e tutti gli altri deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gabriele Continno sei (6) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Ragone Rosario, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per l'allenatore della società Asd Francesco Madonna sig. Madonna Francesco, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Luigi Fiele, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Calcio La Siesta € 600,00 di ammenda. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Gabriele Continno quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Ragone Rosario, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per l'allenatore della società Asd Francesco Madonna sig. Madonna Francesco, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Luigi Fiele, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Calcio La Sesta € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 5 marzo 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**